



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-03-2005 (punto N. 4)

Delibera

N .387

del 14-03-2005

Proponente

ANGELO PASSALEVA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

Estensore: Mauro Trotta

Oggetto:

Disposizioni per l'anno 2005 per la concessione dei contributi in favore delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale e dei comuni montani, comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio.

Presidente della seduta: ANGELO PASSALEVA

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI PAOLO BENESPERI AMBROGIO BRENNNA
SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI MARCO MONTEMAGNI
ENRICO ROSSI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI CHIARA BONI TOMMASO FRANCI
MARIA CONCETTA ZOPPI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	modalità di calcolo 2005

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti generali per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Visto, in particolare, l'articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che prevede che con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione della medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2004, n. 601, con la quale sono state stabilite le modalità di attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 255 del 2003;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n.1049, con la quale sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione dei contributi ai comuni montani e ai comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio, a norma dell'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004;

Visto in particolare il punto 2 della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004, che stabilisce che entro quindici giorni dalla data di concessione dei contributi di cui al programma di riordino territoriale, attribuita a secondo dei casi a titolo forfetario o annuale, la somma individuata ai sensi del punto 1 della deliberazione medesima è attribuita, a titolo di anticipazione sull'importo definitivo, a ciascun Comune che è risultato effettivamente partecipare a gestioni associate incentivate;

Considerato che occorre dettare disposizioni per l'avvio del procedimento per le domande di contributo annuale, a norma dell'articolo 4, comma 11, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004 e successive modificazioni;

Considerato che con l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, in favore degli enti responsabili di gestioni associate, sono state attivate ulteriori misure finanziarie settoriali la cui attribuzione è determinata sulla base delle procedure di concessione dei contributi concessi ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e dei provvedimenti attuativi, e che pertanto appare opportuno che la struttura regionale competente, oltre alle verifiche d'ufficio, effettui per l'anno 2005 verifiche a campione sull'effettivo svolgimento delle gestioni associate per le quali alla data di adozione del presente atto siano state previste ulteriori misure di incentivazione (settore sociale; polizia locale; informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico; canili);

Considerato che occorre dettare disposizioni per le modalità di calcolo del contributo annuale nell'anno 2005;

Considerato che occorre stabilire le risorse per le iniziative di cui all'articolo 11 bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che risulta opportuno, in deroga a quanto previsto al punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004, stabilire per l'anno 2005 un unico procedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004, a titolo di anticipazione, in modo tale che questo sia avviato alla data di concessione del contributo annuale per le gestioni associate;

Considerato che occorre stabilire che la relazione generale prevista all'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, debba essere sottoscritta dal responsabile della gestione associata e, nei casi di relazione unica, dai responsabili delle gestioni associate nelle parti di competenza, al fine di migliorare il procedimento di verifica dell'effettivo svolgimento della gestione associata;

Vista l'intesa conseguita il 7 marzo 2005 nel tavolo di concertazione tra la Giunta regionale e le rappresentanze associative degli enti locali;

a voti unanimi

DELIBERA

1. E' stabilito che per l'anno 2005:
 - a) sia avviato un solo procedimento per la concessione del contributo annuale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225;
 - b) il contributo annuale è calcolato secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione; nell'allegato medesimo è altresì stabilito il sistema di calcolo per le somme soggette a revoca;
 - c) sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2005, relativo all'attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, è destinata alle iniziative di cui all'articolo 11-bis della medesima legge regionale n. 40 del 2001 una somma pari a euro 50.000,00. La parte della somma destinata a dette iniziative e non impegnata entro il 30 settembre 2005 è portata ad incremento di quella prevista per la concessione dei contributi annuali;
 - d) la struttura regionale competente, oltre alle verifiche d'ufficio, provvederà ad effettuare verifiche a campione sull'effettivo svolgimento delle gestioni associate attinenti: il settore sociale; la polizia locale; l'informazione, la comunicazione e le relazioni con il pubblico; i canili;
 - e) la relazione generale prevista all'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, dovrà essere sottoscritta dal responsabile della gestione associata e, nei casi di relazione unica, dai responsabili delle gestioni associate nelle parti di competenza.
2. Le somme attribuite, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2003, n. 1118, nella misura che risulta residuare ai sensi del provvedimento di concessione dei contributi annuali dell'anno 2004, sono revocate entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di concessione del contributo annuale se gli enti beneficiari risultano non aver presentato domanda di contributo annuale, ovvero se il contributo annuale non risulta concesso. In tali casi non si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004. Se il

contributo annuale è concesso e la somma da detrarre è superiore, la parte eccedente è attribuita a titolo di anticipazione dell'annualità successiva ed è a sua volta soggetta a revoca secondo i criteri del presente comma.

3. E' altresì stabilito che per l'anno 2005, in deroga a quanto previsto al punto 2 della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1049, la concessione del contributo dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, a titolo di anticipo sull'importo definitivo, è concesso, entro quindici giorni dalla data di concessione del contributo annuale di cui al programma di riordino territoriale, ai Comuni che risultano effettivamente partecipare a gestioni associate.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Il dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore generale
Valerio Pelini